



**& Diritto Avanzato**

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Resistere in giudizio affermando fatti palesati contrari a verità: condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c.**

*Sussistono sufficienti elementi idonei a dimostrare la colpa grave del convenuto nel resistere in giudizio, alla quale consegue la condanna della stessa ai sensi dell'[art. 96, I co.](#), c.p.c., qualora, travalicando i limiti della semplice allegazione difensiva, affermi fatti palesati contrari a verità (quale, ad esempio, la pervicace negazione di avere utilizzato lo scatto fotografico realizzato dall'attore, anche attraverso la riproduzione, nei propri atti giudiziari di immagini fuorvianti e, comunque, finalizzate a confondere il Tribunale), precisando che tale condotta risulta ancor più meritevole di sanzione processuale, se si considera che l'attore, in scritto stragiudiziale abbia dimostrato un chiaro intendimento conciliativo prima della proposizione della domanda giudiziale (nella specie finalizzato a dirimere la controversia previa corresponsione in suo favore di una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta dal giudice all'esito del giudizio).*

**Tribunale di Milano, sentenza del 23.4.2020, n. 2539**

...omissis...

La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti infra meglio precisati.

Invero, ritiene il Collegio che l'immagine stampata sul capo d'abbigliamento realizzato dalla convenuta XXX S.R.L., ove è raffigurato un lupo ululante nel corso di una nevicata, coincida con lo scatto fotografico del quale l'attore assume la paternità.

Tale convincimento è suffragato innanzitutto dall'oggettiva sovrapposibilità tra l'immagine riprodotta sul lato sinistro dell'abito femminile realizzato dalla convenuta e lo scatto rivendicato dal fotografo, come fedelmente rappresentato nel doc. 26 di parte attrice, reperto non contestato dalle convenute. Segnatamente, dall'attento esame della predetta immagine si percepisce chiaramente la perfetta coincidenza tra le due figure, e, in particolare, di alcuni loro elementi caratterizzanti, quali: la posizione del cranio del lupo, avente la medesima rotazione e inclinazione rispetto all'asse del corpo; le fauci del canide, che mostrano la medesima apertura e dalle quali spunta un canino avente uguale posizione e dimensione in entrambe le immagini; la perfetta sovrapposibilità dell'occhio del lupo; le identiche cromature, macchie e pieghe del pelo presente sul collo dell'animale.

Tali riscontri obiettivi assumono particolare significato anche alla luce della fotografia sub doc. 25 prodotta da parte attrice - anch'essa non contestata dalle convenute - nella quale è ritratto lo stilista XXX intento a studiare il mainboard della collezione, dove risulta ben visibile, tra le altre immagini, anche lo scatto in questione.

Nessun dubbio, quindi, vi può essere sull'utilizzo da parte della XXX S.R.L. dall'istantanea rivendicata dall'attore, come del resto confessato stragiudizialmente dalla stessa convenuta (docc. 21, 22 attore), avendo infatti la stessa dichiarato di avere reperito la predetta fotografia sul web e, in particolare, attraverso la consultazione del motore di ricerca Google.

Del tutto fuorviante è del resto il tentativo di parte attrice di offrire una diversa rappresentazione dell'immagine, proponendo nella comparsa di risposta (pag. 12) solamente l'ingrandimento del lato destro dell'abito (anziché il lato sinistro), dove l'animale risulta speculare rispetto a quello ritratto nella fotografia attribuita all'attore. È del tutto evidente che la rotazione di 180° del muso dell'animale - riprodotto sul lato destro dell'abito e, quindi, con lo sguardo rivolta verso sinistra - non permette la perfetta sovrapposibilità dell'immagine - come, invece, risulta osservando il lato sinistro dell'abito - sebbene il lupo rappresentato sia sostanzialmente identico, ma rielaborato graficamente, in modo da provocarne la specularità rispetto a quello raffigurato sul lato sinistro del capo d'abbigliamento.

Ritiene peraltro il Collegio che il tentativo della convenuta di offrire una diversa rappresentazione della realtà, aggravando così l'onere di difesa dell'attrice, sia condotta contraria ai doveri di lealtà processuale e, come tale, sanzionabile ex art. 96 c.p.c., nei termini che nel seguito verranno meglio precisati.

Sulla scorta del materiale istruttorio sopra raccolto deve quindi affermarsi l'identità tra l'immagine utilizzata da XXX S.R.L. e la fotografia rivendicata dall'attore.

Quanto alla paternità dello scatto in capo a JJJ, seppure la circostanza non sia stata specificatamente contestata dalle convenute, è stata comunque prodotta dall'attore idonea documentazione diretta a provare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine, in particolare il certificato di protezione autorale concesso dalla U.S. Copyright Office (doc. 6 attore), così come la pubblicazione dello scatto in una monografia nella quale si dà atto della titolarità dell'immagine in capo a JJJ (docc. 2, 2a attore).

Accertata la paternità dell'immagine e la sua riproduzione, in assenza di consenso, sugli abiti realizzati dalla società XXX S.R.L. e commercializzati (anche) dall'altra convenuta ZZZ S.R.L., resta da qualificare l'oggetto del diritto affermato da parte attrice.

---

Segnatamente, l'attore assume che la predetta immagine debba godere della privativa autorale concessa dall'art. 2, n. 7, l.d.a.; di contro, le convenute deducono che lo scatto vada qualificato come 'fotografia semplice', soggetto alla più restrittiva disciplina di cui agli artt. 87 e ss. l.d.a.

Ritiene il Collegio che la qualificazione dell'attore sia maggiormente convincente rispetto alle prospettazioni delle parti convenute.

Ed invero, è innanzitutto opportuno evidenziare come il discrimine tra 'opera protetta' e 'semplice fotografia', secondo le elaborazioni suggerite da attenta dottrina e condivise dalla prevalente giurisprudenza di merito e legittimità, alla quale questo Tribunale intende dare seguito, sia incentrata, per quanto attiene agli scatti protetti ex art. 2, n. 7, l.d.a. nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare (Cass. Civ. 21 gennaio 2000, n. 8425), così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata (Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa, 2 maggio 2011; App. Milano, 7 novembre 2000), laddove, invece, la 'fotografia semplice' tutelata dagli artt. 87 e ss. l.d.a. è una mera rappresentazione della realtà, ancorché mediante tecniche fotografiche particolarmente raffinate o complesse (Trib. Milano, 17 aprile 2008; Trib. Milano, 21 ottobre 2004).

E tale gradiente di creatività, sulla scorta delle indicazioni offerte anche dalla giurisprudenza sovranazionale (CGUE, 1 dicembre 2011, C145/10), deve essere valutato sulla base dell'effettivo potenziale suggestivo, tale da riflettere la personalità dell'autore quale espressione delle sue libere scelte creative di realizzazione del ritratto, sorrette da un'apprezzabile capacità artistica che travalichi la semplice cronaca fotografica, a prescindere dall'elevata qualità grafica dello scatto (ancora sul punto, Trib. Milano, 9 novembre 2000).

Orbene, nel caso di specie, l'attore ha innanzitutto dedotto in giudizio come la scelta del soggetto da rappresentare (nello specifico, un lupo nel suo ambiente naturale), sia stata frutto di studio e d'attenta analisi del campo fotografico.

Il professionista ha altresì colto l'animale mentre lo stesso era intento a ululare - indice sintomatico di una precisa volontà creativa - scegliendo di rappresentarlo in primo piano, attraverso una sapiente sfocatura dell'ambiente circostante, esaltando così l'espressione del soggetto rappresentato, pur facendo emergere i fiocchi di neve che, copiosamente, cadevano nell'ambiente circostante ed evocando, in questo modo, peculiari suggestioni nell'osservatore tali da travalicare la mera rappresentazione grafica dell'animale. È altresì evidente un sapiente uso del chiaroscuro e l'utilizzo, con finalità creative, dei giochi di luce e ombre distinguibili sullo sfondo blu dell'immagine e, soprattutto, dal contrasto generato tra i fiocchi di neve rispetto alla cromatura del pelo del lupo.

Avvalorano inoltre la natura artistica della fotografia sia lo specifico riconoscimento autorale in territorio statunitense (doc. 6 attore), sia la sua collocazione all'interno di un'opera monografica alla quale è stata data dignità di pubblicazione e stampa (docc. 2, 2a attore), nonché la sostanziale identità, sul piano della qualità creativa, della predetta immagine rispetto ad altre rappresentazioni naturalistiche scattate dallo stesso JJJ apparse su prestigiose riviste di settore, quali "National Geographic" e "Nikon LearnExplore" (docc. 3, 3a, 3b, 3c e 3d attore).

Infine, è significativo, in punto di qualificazione dei diritti connessi all'immagine, che essa sia stata particolarmente apprezzata dagli operatori commerciali, a riprova dell'oggettiva e intrinseca capacità di evocare particolari suggestioni nei consumatori (docc. 33 e 34 attore). Anche il noto motore di ricerca Google pone la fotografia oggetto di causa tra le prime immagini associate alla stringa "holwing wolf" o "lupo ululante" (cfr. docc. 22 - 24 attore).

Ritiene, quindi, il Tribunale che la fotografica rivendicata da JJJ debba essere qualificata come 'opera protetta' ai sensi dell'art. 2, n. 7, l.d.a., cui consegue il diritto dell'autore a disporre dei diritti di sfruttamento economico ex art. 12 l.d.a.

---

Il comprovato utilizzo da parte di XXX S.R.L., a fini commerciali, della fotografia scattata dall'attore, mediante la sua collocazione su un capo di abbigliamento inserito nella collezione donna Autunno/Inverno 2014/2015, in assenza di autorizzazione alcuna da parte dell'autore, costituisce aperta violazione delle privative autorali, cui consegue il diritto del fotografo ad ottenere il risarcimento del danno.

Non coglie peraltro nel segno l'eccezione sollevata dall'XXX S.R.L., anche nella fase stragiudiziale (docc. 21, 22 attore), circa la presunta legittimità dell'utilizzo dello scatto, essendo lo stesso reperibile sul motore di ricerca Google.

Ed invero, fermo restando che, in calce all'esito della ricerca, è esposto da parte della stessa Google specifico avviso secondo il quale le immagini raffigurate potrebbero "essere oggetto di copyright" (doc. 21 attore), la mera disponibilità sul web di una fotografia non costituisce certamente presunzione di assenza di privative autorali, gravando semmai sull'internauta l'onere di accertare l'esistenza, o meno, di diritti in capo a soggetti terzi.

Del resto, è proprio tale affermazione della convenuta XXX S.R.L. a evidenziarne specifici profili di colpa, avendo la stessa, con disinvoltura, utilizzato l'immagine senza accertarsi che la stessa fosse priva di protezione autorale, tenuto anche in considerazione il contesto professionale nel quale è avvenuto l'indebito sfruttamento. Ed infatti, appartiene al bagaglio nozionistico del medio professionista, in particolar modo se operatore del c.d. fashion business, il noto principio secondo il quale l'utilizzo di una fotografia senza richiedere la liberatoria dell'autore o senza comunque sincerarsi che l'immagine sia di libera riproduzione costituisce, pacificamente, ipotesi di contraffazione (Trib. Milano, 1.03.2004).

All'accertamento dell'illegittimo sfruttamento economico dell'immagine, consegue la condanna al risarcimento del danno cagionato all'attrice.

L'attore ha suggerito quale metodo di liquidazione del danno il c.d. 'prezzo del consenso' (Cass. Civ., 30 gennaio 2020, n. 2278; Trib. Torino, 27 febbraio 2019; App. Roma 29 aprile 2017, n. 2833; Trib. Milano, 7 novembre 2013), criterio che appare sicuramente condivisibile, anche in considerazione dell'assenza, nel caso di specie, di prova rigorosa circa l'utile conseguito dalla convenuta XXX S.R.L. che sia conseguenza immediata e diretta dello sfruttamento economico dell'immagine indebitamente da quest'ultima utilizzata.

Al fine di accertare quale sarebbe stato il giusto 'prezzo del consenso', appare dirimente il doc. 9 prodotto dalla convenuta XXX S.R.L. dal quale si evince la disponibilità dell'attore a transigere la controversia insorta - e, quindi, a prestare il proprio consenso, seppure a posteriori e nei limiti dell'esiguo utilizzo dell'immagine da parte della convenuta - per l'importo complessivo di \$ 17,500.00, pari a circa € 16.000,00.

Poco convincente è, invece, il tentativo dell'attore di dimostrare un diverso giusto 'prezzo del consenso', sulla scorta dei contratti di sfruttamento economico e di una transazione dallo stesso prodotte in giudizio. In particolare, quanto al doc. 19 attoreo, che indica quale valore di sfruttamento economico l'importo di \$ 117.000,00, coglie nel segno l'eccezione delle convenute, le quali hanno osservato come il documento sia privo di sottoscrizione e, quindi, destituito di significato probatorio.

Quanto al doc. 33 prodotto dall'attrice, è evidente come lo stesso attenga allo sfruttamento economico di altra immagine e, comunque, diffusa con modalità maggiormente massive rispetto all'uso concretamente fattone dalle convenute (cfr docc. 5 - 6 ZZZ S.R.L.).

Poco significativa è, infine, la transazione prodotta sub doc. 34 dalla parte attrice.

Sebbene oggetto di tale contratto siano effettivamente i diritti di sfruttamento economico dell'immagine di cui alla presente controversia, è comunque evidente come i valori economici ivi espressi (\$ 90,392.40) siano compensativi dell'indebito utilizzo dell'immagine su materiale discografico e su capi d'abbigliamento (in particolare T-Shirt, che evidentemente rappresenta un mercato ben minore di quello connesso alla vendita del materiale discografico) destinati alla promozione e al merchandising

dell'attività artistica di una notissima attrice e cantante statunitense. Da tali attività è conseguita un'ampia diffusione dello scatto fotografico, per nulla paragonabile alla condotta mantenuta dalla convenuta XXX S.R.L., i cui effetti lesivi sono da ritenersi sicuramente più contenuti in termini di illecita divulgazione dell'opera.

Parimenti inconferente è il criterio di liquidazione suggerito dalla convenuta XXX S.R.L. che vorrebbe parametrare il prezzo del consenso alle tariffe medie praticate dall'Associazione Nazionale dei Fotografi Professionisti. Sul punto, basti osservare che l'attore, di nazionalità statunitense, non risulta avere aderito alla predetta associazione di categoria e, in ogni caso, la fama e il prestigio internazionale documentati in corso di causa (docc. 3, 3a, 3b, 3c e 3d attore) non consentono di equiparare il valore delle opere di JJJ a quelle di un qualsiasi operatore professionale del settore.

Ne consegue, quindi, che in assenza di altri parametri maggiormente tranquillizzanti, devono essere valorizzati gli stessi intendimenti dell'attore, espressi per il tramite di un proprio rappresentante nella fase stragiudiziale, consacrati in prova documentale, e che indicano espressamente il 'prezzo del consenso' nell'importo di € 16.000,00 (\$ 17,500.00, doc. 9 - XXX S.R.L.).

A tale importo deve aggiungersi la componente non patrimoniale, come domandato dall'attore.

Ed invero, accertato che le modalità di rappresentazione e diffusione dell'opera, ancorché illecite, non siano state in alcun modo lesive o denigratorie per l'autore dello scatto, tenuto anche in considerazione che lo stesso ha documentato di essere aduso a concedere il diritto di riproduzione delle proprie fotografie nel settore della moda e del fashion business in generale (cfr. docc. 33 e 34), ritiene il Tribunale che l'unica lesione morale meritevole di ristoro è quella sofferta da JJJ per non essere stato riconosciuto pubblicamente come l'autore dello scatto rappresentato sui capi d'abbigliamento.

Aderendo quindi agli ordinari canoni di responsabilità civile, informati a un criterio compensativo, il Tribunale, secondo prudente apprezzamento e avvalendosi dei poteri equitativi di cui al combinato disposto degli artt. 158 l.d.a., 2056 c.c. e 1226 c.c. ritiene equo riconoscere all'attore un ristoro non patrimoniale pari all'importo di € 9.000,00.

Deve, in definitiva, riconoscersi a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi in favore di parte attrice l'importo complessivo di € 25.000,00, di cui € 16.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 9.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

Quanto alla responsabilità dell'altra convenuta ZZZ S.R.L., quest'ultima ha innanzitutto dedotto l'assenza di profili di colpa nella causazione del danno, per essersi la stessa limitata all'attività di web merchandising dell'abito in questione, realizzato interamente da XXX S.R.L. Ha osservato altresì la difesa di ZZZ S.R.L. come l'assenza di specifici sistemi pubblicitari delle private autorali impediscano al distributore, in concreto, qualsiasi potere di vigilanza, anche adottando canoni di elevata diligenza, così da poter scongiurare la lesione dei diritti di sfruttamento economico in capo a terzi ex art. 12 l.d.a.

Orbene, non ignora il Collegio che un certo orientamento giurisprudenziale tende a escludere la responsabilità del distributore della merce contraffatta laddove quest'ultimo non abbia potuto, in concreto, esercitare alcuna attività di controllo sull'attività del produttore (Trib. Milano, 25.6.1998; Trib. Roma, 28.3.1995).

Tuttavia, nel caso di specie, ZZZ S.R.L. non ha dato alcuna dimostrazione di avere ottenuto, da parte dell'XXX S.R.L., specifica attestazione circa la piena titolarità dei diritti di sfruttamento commerciale dei capi d'abbigliamento e delle immagini sugli stessi riprodotte, sussistendo pertanto evidenti profili di colpevolezza in capo al distributore, quantomeno sub specie di culpa in vigilando, rispetto all'attività posta in essere dalla casa di moda.

Ritiene pertanto il Collegio di doversi conformare, nel caso di specie, al consolidato orientamento pretorio secondo il quale il distributore di merce contraffatta è chiamato

a rispondere, in solido con il produttore secondo lo schema di cui all'art. 2055 c.c., dell'attività da quest'ultimo posta in essere, concorrendo sul piano causale alla commissione dell'illecito e all'aggravamento dello stesso (Trib. Milano, 1 luglio 2004), fatta salva la possibilità di agire in manleva per avere confidato nella liceità del comportamento altrui (Trib. Milano, 30 giugno 2004).

Ed infatti, con riguardo al rapporto interno tra il produttore XXX S.R.L. e la convenuta ZZZ S.R.L., appare fondata la domanda di manleva spiegata da quest'ultima nei confronti della casa di moda. Invero, sulla scorta degli elementi istruttori risulta provato - e non contestato né dall'attrice, né dall'altra convenuta - come il distributore non abbia contribuito in alcun modo nel processo produttivo di realizzazione dei capi, né tantomeno nelle scelte dello stilista di posizionare illegittimamente lo scatto fotografico sugli abiti poi presentati al pubblico e successivamente compravenduti.

ZZZ S.R.L. ha pertanto diritto di essere manlevata e tenuta indenne dal pregiudizio derivante dall'accertamento dei profili di responsabilità imputabili alla società XXX S.R.L., nonché dalle conseguenze patrimoniali connesse alle obbligazioni risarcitorie come sopra liquidate.

All'accertamento della sussistenza dell'attività di contraffazione, consegue, oltre all'inibitoria dalla prosecuzione delle attività illecite, l'ordine di pubblicazione della presente sentenza, quale strumento di riparazione del danno per il pregiudizio sofferto dall'attrice, nei termini indicati in dispositivo.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi, tenuto conto dell'importo effettivamente liquidato a titolo di risarcimento del danno.

XXX S.R.L., oltre a essere tenuta a manlevare l'altra convenuta ZZZ S.R.L., deve essere altresì condannata alla refusione, in favore di quest'ultima, delle spese di lite sostenuta da quest'ultima per essere stata coinvolta nel presente giudizio.

Deve infine trovare accoglimento la domanda proposta dall'attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sebbene nei confronti della sola XXX S.R.L.

Ed invero, come sopra evidenziato, quest'ultima, travalicando i limiti della semplice allegazione difensiva, ha affermato fatti palesatisi contrari a verità, quale, ad esempio, la pervicace negazione di avere utilizzato lo scatto fotografico realizzato dall'attore, anche attraverso la riproduzione, nei propri atti giudiziari (cfr., in particolare, comparsa di risposta, pag. 12) di immagini fuorvianti e, comunque, finalizzate a confondere il Tribunale. Tale condotta risulta ancor più meritevole di sanzione processuale, se si considera che l'attore, in scritto stragiudiziale (doc. 9, prodotto dalla stessa convenuta XXX S.R.L.), aveva dimostrato un chiaro intendimento conciliativo prima della proposizione della domanda giudiziale, finalizzato a dirimere la presente controversia previa corresponsione in suo favore dell'importo di \$ 17,500.00 (pari a circa € 16.000,00), somma inferiore rispetto a quella riconosciuta dal Collegio all'esito del giudizio.

Sussistono pertanto sufficienti elementi idonei a dimostrare la colpa grave della convenuta XXX S.R.L. nel resistere in giudizio, alla quale consegue la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c., come peraltro specificamente richiesto dall'attrice.

Il danno può essere liquidato, secondo il criterio più volte espresso da questo Tribunale, in un importo pari alle spese processuali liquidate in favore della parte vittoriosa, con l'effetto, pertanto, di comportare per la parte soccombente una condanna in duplum alle spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accertato che la convenuta XXX S.R.L. ha illegittimamente riprodotto su un capo d'abbigliamento inserito nella propria collezione donna Autunno/Inverno 2014/2015, che ZZZ S.R.L. ha successivamente distribuito, l'opera fotografica di proprietà dell'attore JJJ raffigurante un lupo di colore marrone-

grigio con il muso di colore più chiaro, che ulula su uno sfondo caratterizzato da diverse tonalità di blu, nero e grigio - con alcune parti leggermente più chiare e sfumate - ripreso nel corso di una nevicata, inibisce alle convenute l'ulteriore riproduzione, commercializzazione o diffusione sotto qualsiasi forma della fotografia oggetto di causa; condanna XXX S.R.L. e ZZZ S.R.L., in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attore JJJ, che liquida definitivamente nell'importo onnicomprensivo di € 25.000,00, già rivalutato, oltre interessi al saggio legale da calcolarsi dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo; dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza a cura e a spese delle parti convenute, per una volta ed a caratteri doppi del normale, sul periodico --- entro il termine di trenta giorni dalla notificazione in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin d'ora parte attrice a procedere direttamente a tale pubblicazione in luogo delle convenute ove queste ultime non avessero provveduto entro il termine imposto, con ripetizione delle relative spese sulla base di fattura; condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida nell'importo di € 1.545,00 per spese borsuali ed € 6.000,00 per compensi professionali, maggiorati del 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta. in accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla convenuta ZZZ S.R.L., condanna XXX S.R.L. a rifondere a ZZZ S.R.L. ogni somma che la stessa fosse costretta a pagare sulla base dei capi 2, 3 e 4 del presente dispositivo; condanna XXX S.R.L. al pagamento delle spese processuali in favore di ZZZ S.R.L., che liquida nell'importo di € 4.835,00 per compensi professionali, maggiorati del 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta; condanna XXX S.R.L., ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c. a corrispondere all'attore JJJ la somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo, a titolo di responsabilità processuale aggravata.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

